



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **68**

in data **23/04/2020**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventi** addì **23 - ventitre** - del mese **aprile** alle ore **10:00** in video conferenza, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA RIPROGETTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIALI E SOCIO-SANITARI, IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM 9 MARZO 2020 (ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID_19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE) NONCHE' DEL DPCM N.18 DEL 17 MARZO 2020, MODALITA' E CRITERI .

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **PRATISSOLI Alex**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Letto:

- Il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
- Il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. " Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare l'art. 106 e 175 comma 1 lett. c),
- La Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Il decreto - legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, convertito con modificazioni in Legge n. 13 del 5 marzo 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante " Disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19," pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestioni dell'emergenza epidemiologica da Covid 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- Il decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM del 23 marzo 2020;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Il DPCM del 28 marzo 2020;
- il DPCM del 2 aprile 2020;

Vista:

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 31.03.2020 del 31 marzo 2020 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2020-2022";

Considerato che:

- in seguito alla proclamazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID_19, della conseguente sospensione dei servizi scolastici proclamata a partire dal 23 Febbraio fino al 3 Aprile 2020, termine prorogato al 12 aprile 2020 nelle misure di sostegno all'economia approvate con DI 18 del 17 Marzo 2020, è stata disposta l'estensione ai lavoratori di misure di integrazione salariale anche al personale delle cooperative aggiudicatarie del servizio di gestione di scuole dell'infanzia paritarie e asili nido, per mezzo dell'attivazione della Cassa Integrazione Straordinaria o altro ammortizzatore sociale previsto ex lege;

- il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 ha individuato le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra queste misure alcune riguardano specificamente i servizi scolastici. In particolare l'art.48 comma 2 prevede che *“Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdetto, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività”*;
- dunque, il decreto in esame prevede effettivamente la possibilità per le amministrazioni di erogare la corresponsione delle somme già appostate a bilancio per le finalità scolastiche anche in regime di sospensione dell'attività;
- ai fini dell'erogazione stabilisce due condizioni specifiche. Per una prima quota si prevede che possano essere riconosciute quelle prestazioni effettivamente erogate che possono essere realizzate, previo accordo tra l'amministrazione e i gestori (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo), attraverso una diversa forma, (ad esempio a distanza tramite l'impiego della tecnologia);
- comunque, l'erogazione del corrispettivo avvenga sempre previa verifica dell'effettivo espletamento dei servizi;

- una seconda quota può essere invece riconosciuta per compensare le prestazioni finalizzate al mantenimento delle strutture ma anch'essa, per essere erogata, presuppone una previa verifica dell'effettivo mantenimento delle stesse;
- per tali ragioni è consentito, dall'attuale quadro normativo continuare l'erogazione di compensi ai soggetti gestori di servizi educativi, per alcune specifiche finalità, cioè l'erogazione di servizi in forma alternativa e il mantenimento delle strutture, e con le modalità e nei limiti di cui sopra, pur in una situazione di sospensione temporanea dell'attività scolastica nelle strutture dedicate in modo ordinario;
- inoltre, il successivo comma 3 dell'art.48 dello stesso DL 18 del 17 Marzo 2020 stabilisce una "incompatibilità" tra l'erogazione dei compensi ai soggetti gestori e il trattamento di cassa integrazione dei lavoratori, disponendo esplicitamente la cessazione del trattamento di cassa integrazione in caso di erogazione dei corrispettivi al soggetto gestore. Tale comma recita infatti *"I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità."*;
- allo stato, dunque, il quadro normativo attualmente vigente, ed in particolare, l'art 48 comma 3 prevede che vengano a cessare i trattamenti di cassa integrazione qualora le amministrazioni riconoscano ai soggetti gestori un compenso per le prestazioni effettivamente erogate.

Considerato, inoltre, che:

- a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19, decretata per la durata di 6 mesi con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, Il Consiglio dei ministri, ha adottato misure, via via crescenti, volte a contrastare la diffusione del virus che prevedono, fra l'altro, anche la limitazione degli spostamenti non strettamente necessari delle persone, in particolare con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in

data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo u.s. e con i Decreti Legge 17 marzo 2020 n. 18 e 25 marzo 2020 n. 19 nonché, da ultimo il DPCM 2 aprile 2020;

- tali decreti, peraltro, confermano la necessità di assicurare l'operatività delle amministrazioni e dei servizi pubblici, pur opportunamente rimodulati ed assicurati mediante il ricorso generalizzato, in tutti i casi dove sia possibile, a modalità di lavoro agile, come pure ribadito dalla Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;
- in particolare, diventa prioritario non lasciare sole le persone più fragili e fornire una risposta di sostegno concreto ai bisogni di famiglie e persone sole, laddove l'isolamento imposto dalle misure di contrasto della diffusione del virus COVID_19 è in grado di influire ulteriormente sulla vita, sui percorsi educativi, sulla socialità, sulle condizioni psicologiche e fisiche dei singoli e delle famiglie che versano in condizioni di vulnerabilità;
- nell'attuale situazione di emergenza è fondamentale che il Sistema dei Servizi Educativi continui a presidiare ed anzi si assuma un ruolo decisivo nella tenuta del sistema città;
- il sistema pubblico integrato, che garantisce ai servizi educativi 0/6 livelli di scolarizzazione molto elevati, deve essere in grado di riassumere il ruolo di cura e di costruzione sociale, di supporto, sostegno al momento della ripresa delle attività;
- più in generale è fondamentale che ciascun Ente, soggetto pubblico e privato operante nel settore educativo, socio-educativo e socio assistenziale, adatti nel modo migliore i servizi e le prestazioni lavorative per garantire una risposta di elevata qualità e al tempo stesso rigorosa nell'assicurare il rispetto delle norme precauzionali di tutela della salute, concentrandosi sulle attività che, nell'attuale momento, rivestono carattere di priorità;
- l'articolo 48 comma 1 dello stesso decreto legge, già richiamato, con riferimento alle prestazioni individuali domiciliari, prevede che *"Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare*

aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti." ;

- peraltro già il DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 contenente :*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. Disponeva all'Art. 9. comma 1 -Assistenza a persone e alunni con disabilità- : 1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m) , e alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.*

Atteso che:

- i servizi educativi, socio assistenziali e socio educativi diventano la principale leva strategica per costruire coesione, senso di comunità;
- scegliere, pur nelle difficoltà la continuità dei servizi durante la fase “di emergenza”, offre alla città un'idea di comunità ritrovata pure nella discontinuità delle relazioni;
- tali priorità sono state condivise con le principali organizzazioni di rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi di cui si discute, in un protocollo di intenti comuni e di indirizzi allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (**Allegato 1.** alla presente deliberazione) .

Atteso, tuttavia, che:

- più in generale occorra definire regole e misure comuni per tutto l'ente .

Valutato che:

- il quadro normativo, richiamato nelle premesse ed oggetto di accordo specifico (***Allegato 1***) , abilita le parti a rivedere temporaneamente e transitoriamente i termini di svolgimento del servizio/prestazioni oggetto dei contratti/convenzioni, alla luce del bene primario del diritto all'educazione ed al ristoro dei soggetti convenzionati, che sono obbligati a conservare i beni patrimoniali a loro affidati anche in caso di mancata erogazione del servizio, ma viceversa dovendone garantire la immediata fruibilità alla ripresa delle attività educative, socio assistenziali e socio educative (ripresa che ad oggi non è ancora programmata);
- occorre pertanto stabilire una modalità diversa di erogazione del servizio, ratione temporis, che dovrà essere oggetto di accordo specifico;
- tuttavia l'accordo può avvenire, stante la norma richiamata, attraverso la sottoscrizione di un "*addendum contrattuale*" nel momento in cui i soggetti convenzionati proporranno i progetti educativi ed i medesimi verranno validati, mediante scambio di corrispondenza;
- in ogni caso nulla di diverso o di aggiuntivo potrà essere preteso fra le parti rispetto a quanto convenuto.

Ritenuto, pertanto, fondamentale:

- definire i criteri generali delle attività oggetto di co-progettazione e di approvazione/validazione dei progetti realizzati e da realizzarsi nel corso del permanere dello stato di emergenza, sia ai fini della valutazione della qualità dei servizi resi, sia in riferimento alla quantità/qualità degli obiettivi realizzati;
- dover definire, inoltre, i criteri di erogazione del corrispettivo legato alla quota che può essere riconosciuta per compensare le prestazioni finalizzate al mantenimento delle strutture.

Ritenuto, conseguentemente, che:

- per le attività e le progettazioni attivate spontaneamente dai soggetti titolari dei servizi in convenzione potranno esser retribuite esclusivamente le attività in linea con gli indirizzi progettuali per la rimodulazione dei servizi e per semplificare le procedure amministrative di integrazione ai contratti/convenzioni in essere, definiti per ciascun ambito dei responsabili dei servizi.

I soggetti interessati manifesteranno il proprio consenso all' *'addendum' modificativo* (modalità di erogazione del servizio/corrispettivo economico) con la presentazione del progetto, articolato con un modello comune, sulla base delle linee di indirizzo .

Rispetto alle modalità di erogazione del corrispettivo:

- la presentazione del progetto sulla base delle linee di indirizzo sopra evidenziate dovrà esser accompagnata da dichiarazione di responsabilità dove verranno indicate quantità di ore/uomo e di utenti raggiunti, comprensive delle ore di progettazione e predisposizione dei materiali e degli strumenti;
- le spese di mantenimento delle strutture verranno quantificate su base parametrica, tenendo conto dei costi fissi e ricorrenti, non comprimibili, al netto delle economie di gestione dovute al mancato utilizzo delle strutture (risparmi utenze ecc);
- le prestazioni saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla validazione del progetto in termini di qualità e verifica dell'effettivo svolgimento in termini di quantità;
- sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari , delle strutture attualmente interdetto, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID_19, all'atto della ripresa della normale attività.";
- potranno essere riconosciute ulteriori quote sulla base dell'estensione del servizio rimodulato utilizzando come parametro la frequenza degli interventi, il numero degli utenti raggiunti come documentato negli atti progettuali.

Atteso infine che :

- la rimodulazione del servizio, su base progettuale, decorrerà dal 1 aprile al 3 maggio, prevedendo altresì la possibilità di una prosecuzione da definire, ai medesimi patti e condizioni, in ragione del permanere della sospensione dei servizi educativi; le prestazioni alternative rese nel periodo 25 febbraio – 31 marzo, saranno retribuite, previa verifica/attestazione della rispondenza dei progetti alle linee sopra esposte, nonché alla rendicontazione dei singoli progetti avviati con le stesse modalità indicate sopra;
- nulla verrà riconosciuto a titolo di conguaglio/ristoro od ulteriore compenso in aggiunta a quanto indicato nella presente deliberazione per i servizi resi in vigenza dello stato di sospensione delle attività educative, se non a fronte della ripresa del servizio con le modalità e nei termini oggetto di convenzione/contratto;
- gli indirizzi progettuali verranno definiti dalle strutture di riferimento titolari dei singoli contratti/convenzioni

Visti altresì:

- i pareri favorevoli, allegati alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000:
 - di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare l'art. 48;

Visto il decreto del Sindaco PG n. 66477 del 25/03/2020 "MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA "CORONAVIRUS" – CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE CON LA MODALITÀ DELLA VIDEOCONFERENZA".

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) Di approvare il protocollo di intesa tra COMUNE DI REGGIO EMILIA , LEGACOOOP, CONFCOOPERATIVE SU SERVIZI EDUCATIVI, SOCIALI E SOCIO-SANITARI IN ATTUAZIONE DEL *DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 (CD. DECRETO "CURA ITALIA")* *RECANTE MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER*

FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E DELL'ART.9 DECRETO LEGGE 9 MARZO 2020, N.14.

Allegato 1. alla presente deliberazione

- 2) di approvare la rimodulazione dei servizi, su base progettuale, così come descritto in premessa;
- 3) di disporre che la medesima rimodulazione decorrerà dal 1 aprile al 3 maggio, prevedendo altresì la possibilità di una prosecuzione da definire, ai medesimi patti e condizioni, in ragione del permanere della sospensione dei servizi educativi, socio educativi e socio assistenziali;
- 4) che le prestazioni alternative rese nel periodo 25 febbraio – 31 marzo, saranno retribuite, previa verifica/attestazione della rispondenza dei progetti alle linee progettuali descritte in premessa, nonché alla rendicontazione dei singoli progetti avviati con le stesse modalità indicate sopra;
- 5) di disporre che nulla verrà riconosciuto a titolo di conguaglio/ristoro od ulteriore compenso in aggiunta a quanto indicato nella presente deliberazione per i servizi resi in vigenza dello stato di sospensione delle attività, se non a fronte della ripresa del servizio con le modalità e nei termini oggetto di convenzione/contratto;
- 6) che il servizio verrà compensato proporzionalmente alla quantità di ore/uomo e di utenti raggiunti, comprensive delle ore di progettazione e predisposizione dei materiali e degli strumenti;
- 7) che le spese di mantenimento delle strutture verranno quantificate su base parametrica, tenendo conto dei costi fissi e ricorrenti, non comprimibili, al netto delle economie di gestione dovute al mancato utilizzo delle strutture (risparmi utenze ecc);
- 8) che le prestazioni saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla validazione del progetto in termini di qualità e verifica dell'effettivo svolgimento in termini di quantità;
- 9) che sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni

vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID_19, all'atto della ripresa della normale attività.";

- 10) che potranno essere riconosciute ulteriori quote sulla base dell'estensione del servizio rimodulato utilizzando come parametro la frequenza degli interventi, il numero degli utenti raggiunti come documentato negli atti progettuali;
- 11) che i soggetti gestori assentiranno ai nuovi termini di esecuzione della prestazione al momento della presentazione per l'approvazione dei progetti ed i medesimi verranno validati (tramite corrispondenza sottoscritta dai legali rappresentanti);
- 12) che in ogni caso nulla di diverso o di aggiuntivo potrà essere preteso fra le parti rispetto a quanto transitoriamente convenuto;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che le somme necessarie a copertura delle attività co-progettate sono ricomprese negli stanziamenti del bilancio preventivo 2020- 2022 nei capitoli corrispondenti ai servizi erogati secondo le modalità precedenti alla sospensione.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza, stante la necessità di provvedere in ordine alla gestione di servizi fondamentali nel periodo di EMERGENZA_COVID_19;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PRATISSOLI Alex

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano